

## Un quesito su trasporto rifiuti non abituale ed aziende di gestione “in nero”

**Domanda:** Sono frequenti, soprattutto nel campo dei materiali edili da demolizione, sia i soggetti totalmente abusivi che – nel contempo - i casi di soggetti non professionali (pensionati, secondo lavoro, parenti o amici con mezzi propri) che operano il trasporto di rifiuti conto terzi (spesso appunto da lavori edili) senza essere “trasportatori” a tutti gli effetti. Un trasporto di rifiuti operato da ditta di fatto non regolare e/o da soggetto in modo non abituale integra comunque il reato di trasporto illegale senza iscrizione all’Albo?

**Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci):** Sul nostro territorio operano non di rado (ed anzi molto frequentemente) **aziende di trasporto di rifiuti “in nero”**, cioè totalmente irregolari sotto ogni profilo di iscrizione a tutti i livelli (ivi comprese le registrazioni di base come azienda, gli aspetti fiscali e tributari, l’adesione alle regole antinforturistiche e di sicurezza del lavoro). Tali realtà sono totalmente irregolari ed “invisibili” a livello ufficiale nel contesto della normativa ambientale anche se operano sistematicamente e quotidianamente alla luce del sole. Si pensi – per citare un esempio banale – agli autospurghisti abusivi che ancora in molte zone rurali esistono ed ogni giorno – con trattori ed autobotti su carrello - prelevano rifiuti liquidi da vasche private ed aziendali per poi dirigersi – inevitabilmente – verso destini illeciti atteso che proprio ogni mancata iscrizione e regolarizzazione impedisce loro (anche volendo) di entrare in un impianto autorizzato. Oppure alle ditte di demolizione edile abusive sotto ogni profilo.

In questi casi, vogliamo sottolinearlo, si tratta di vere e proprie aziende illegali ed irregolari soggette a tutti i reati connessi - anche - alla gestione illecita dei rifiuti (oltre che a tutti gli altri reati pertinenti gli altri settori di violazione seriale di leggi, in primo luogo quella antinfortunistica). Apparirebbe, infatti, assurdo e paradossale ritenere che i reati in materia di gestione illegale dei rifiuti (e gli altri reati, tra i quali appunto quelli in materia antinfortunistica e/o fiscali-tributari) possano essere applicati esclusivamente alle aziende regolari (cioè giuridicamente esistenti e registrati) che poi nel corso dell’attività vanno a violare le regole per il corretto esercizio dell’attività medesima (mentre quelle “in nero” sarebbero avvantaggiate, e godrebbero di una specie di incomprensibile immunità premiante per la loro illegalità di base...).

A maggior ragione i reati in materia di gestione illegale dei rifiuti (in primo luogo quelli sul trasporto) si devono applicare anche e soprattutto a tutte quelle realtà che **sono di fatto aziende**, ma ufficialmente non sono mai state registrate come tali in nessun settore, in primo luogo quello ambientale, le quali dunque **devono essere equiparate a tutti gli effetti sostanziali e procedurali alle aziende vere e proprie**.

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Con l'aggravante trasversale di essere "in nero", e quindi con l'aggiunta di tutti quegli altri illeciti connessi - appunto - a tale situazione di vita sotterranea al di sotto delle regole di legge a livello basilare.

Esistono poi, in margine a tali situazioni di vere e proprie aziende illegali strutturate ed operative a tutti gli effetti, realtà diverse (apparentemente minori) e caratterizzate da **soggetti realmente privati i quali in alcuni momenti si improvvisano trasportatori conto terzi di rifiuti di ogni tipo**. Si tratta di pensionati, soggetti (dipendenti privati e pubblici) che esercitano nel tempo libero il doppio lavoro, parenti ed amici che secondo l'occasione prestano il proprio lavoro e li tenevano i mezzi privati per trasportare rifiuti conto terzi. Anche questo avviene molto spesso nel campo dell'edilizia, soprattutto abusiva, e delle demolizioni edili a diversi livelli.

A nostro avviso il fatto che non si tratta di vere e proprie aziende non strutturate, ma di singoli privati che svolgono tale l'attività in modo non seriale e regolare, **non esclude per tali attività gli illeciti in materia di trasporto di rifiuti di qualunque tipo conto terzi in modo illegale**. E questo anche considerando il fatto che tali realtà sono piuttosto diffuse e **costrette comunque a veicolare tutti i rifiuti trasportati verso destinazioni a loro volta illegali**, in quanto proprio la natura irregolare ed abusiva del trasporto non consente loro comunque di raggiungere un centro autorizzato ove scaricare detti rifiuti.

Va considerato che tutti questi soggetti che si muovono quotidianamente apportano comunque un rilevante danno sul territorio, perché sempre comunque sono destinati, anche non volendo, a riversare i rifiuti medesimi in siti irregolari e al di fuori di ogni regola di legge non potendo appunto raggiungere alcuna destinazione conforme alla norma.

Conforta comunque questa nostra "antica" interpretazione anche la Cassazione penale la quale con una importante e significativa sentenza ha ribadito esattamente questo concetto che da tempo andiamo esponendo in diverse sedi editoriali e seminari, pure a volte tra mancate condivisioni.

Infatti la Terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 8 giugno 2010 n. 21655 ha sancito che **il reato di trasporto illecito di rifiuti previsto dall'art. 256 D.lgs. n. 152/2006 si configura come istantaneo - e non abituale - e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica con la conseguenza che è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie di reato. Il terzo incolpevole proprietario del mezzo ha l'onere di provare la sua buona fede**.

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*«La attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione dei rifiuti (per la chiara norma definitoria dell'art. 183 c. 1 lett. d DLvo 152/2006) e, pertanto, la mancanza di un provvedimento che la sorregga ha rilevanza penale. ».*

*«La deduzione della Difesa, secondo la quale l'indagato esercitava l'attività di trasporto non in via continuativa, non è provata in fatto ed è irrilevante in diritto; la circostanza prospettata non esonerava l'indagato dall'obbligo di munirsi di un titolo abilitativo perché il reato in esame si configura come istantaneo - e non abituale - e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica con la conseguenza che è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie di reato. ».*

*«... l'art. 259 uc DLvo 152/2006 (che prevede per il reato di trasporto illecito dei rifiuti la confisca ex lege del mezzo) nulla dispone circa la posizione del terzo incolpevole proprietario del mezzo una interpretazione costituzionalmente orientata della nonna (che evita disomogeneità di trattamento con casi analoghi) porta a concludere che colui che non ha partecipato alla commissione del reato, né ai profitti che ne derivano, sia ammesso a provare la sua buona fede (Cass. Sezione 3 sentenza 46012/2008). ».*

Publicato il 24 giugno 2010

Per un approfondimento sulle tematiche  
In esame segnaliamo il volume  
**“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”**  
di Maurizio Santoloci (**edizione 2010 ampliata e rinnovata**)  
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientaledizioni.net/> )

